

N 138/2013 Spb/6

IL TRIBUNALE DI TREVISO-SEZIONE SECONDA CIVILE

composto dai magistrati:

dott.	Antonello	Fabbro	Presidente.
dott.	Bruno	Cabianca;	Giudice
dott.	Alberto	Valle	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento di opposizione a stato passivo, promosso da

Banca [redacted] Spa, avv.ti L. [redacted] e M. [redacted] dom.

contro

Fallimento [redacted] spa in liquidazione, avv. [redacted] dom.

1. Banca [redacted] Spa ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento [redacted] spa in liquidazione, chiedendo la collocazione privilegiata del credito per capitale, interessi e spese portato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti della debitrice in bonis ed in forza del quale era stata iscritta ipoteca giudiziale.

Nel procedimento, si è costituito il curatore del fallimento [redacted] deducendo l'inopponibilità del decreto ingiuntivo nei confronti della massa siccome sprovvisto di visto di definitività ex art. 647 c.p.c. e l'inefficacia dell'ipoteca giudiziale, anche in quanto revocabile ex art. 67, comma 1, n. 4,

l.f.

2. Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato solo a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e, dunque, è inopponibile alla massa dei creditori concorsuali se non dichiarato esecutivo prima della sentenza dichiarativa di fallimento (Cass. 26.3.2004, n. 6085; Cass. 13.3.2009, n. 6198; Cass. 23.12.2011, n. 28553; Cass. 13.2.2012, n. 2032, le cui motivazioni debbono intendersi qui richiamate. In senso conforme l'orientamento formatosi nella giurisprudenza di questo tribunale a partire dal 2011/2012 ed oramai consolidato: cfr., tra le altre, Tribunale di Treviso, decreto ex art. 98 l.f. in causa ██████████ Srl).

All'inopponibilità e conseguente inefficacia del decreto nei confronti della massa segue altresì l'inopponibilità dell'ipoteca giudiziale in base ad esso iscritta, senza perciò diritto del creditore di partecipare al concorso né per le spese sostenute per l'ingiunzione, né per quelle di iscrizione dell'ipoteca (Cass. 1.4.2005, n. 6918).

Il suesposto orientamento è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, ed ha ricevuto recenti e plurime conferme (cfr., tra le altre, Cass. 17.1.2014, n. 1650; Cass. 31.1.2014, n. 2112).

Ne segue, per tale assorbente motivo, il rigetto dell'opposizione, con tassazione a carico della ricorrente delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

p.q.m.


il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

rigetta il ricorso;


condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 8.500,00 per competenze, oltre Cassa ed Iva sui corrispettivi assoggettabili.

Treviso, 11/3/14

L'Estensore



Il Presidente



depositata in cancelleria il

12/3/14

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Dott. Manuela LOPEZ

Fallimenti e Società.it

